

OGGETTO: Crediti regionali ai sensi della L.R. 21.7.76, n. 40 (Provvidenze a favore delle imprese e cooperative artigiane), della L.R. 18.5.57, n. 23 (Credito di esercizio alle industrie sarde) e della L. 11.6.62, n. 588. (Credito all'industria). Criteri generali da seguire nei confronti delle posizioni di morosità. Determinazione tasso applicabile nella concessione di piani di rimborso dilazionato di debiti scaduti.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio riferisce che imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati, previsti da Leggi regionali a favore delle imprese e cooperative artigiane (L.R. n. 40/1976) e delle imprese industriali (L.R. n. 23/1957) e delle imprese industriali ed alberghiere (L. n. 588/1962) risultano spesso indempienti nell'assolvimento dell'obbligo di pagamento di rate relative a mutui regionali.

Nei casi in cui la morosità sia imputabile a situazioni aziendali oggettivamente negative o per altre cause di forza maggiore, l'Assessore referente ritiene utile, in alternativa all'esecuzione forzata a carico del debitore, concedere - su domanda motivata e previo accertamento da parte dell'Azienda di credito delegata alla gestione del relativo "Fondo" della sussistenza dei motivi addotti e, occorrendo, di valide prospettive di riassetto finanziario delle singole imprese richiedenti - la riprogrammazione, in via eccezionale, del debito scaduto mediante la concessione del rimborso rateale del relativo importo per capitale ed interessi. A tal fine, necessita che la Giunta determini, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 i criteri generali in materia.

Al riguardo, l'Assessore Barranu propone che possano essere concessi, in relazione all'importo complessivo ed alla situazione aziendale, piani di rimborso del debito scaduto entro un arco temporale di cinque anni.

Sull'importo complessivo (capitale scaduto e relativi interessi di mora) del debito ammesso al pagamento rateale in argomento, l'Assessore ritiene che debbasi applicare un tasso di interesse che non arrechi danno alle finanze regionali e, pertanto, propone l'applicazione sul debito riprogrammato del tasso di interesse pari a quello attivo dovuto all'Amministrazione regionale



sulle giacenze di Tesoreria vigente all'atto della concessione del piano di rimborso dilazionato, da tale data e per l'intero periodo di dilazione, salvo che sia contrattualmente già stabilito un tasso di mora più vantaggioso per l'Amministrazione stessa.

Concludendo, l'Assessore ricorda che l'accoglimento delle richieste di sistemazione delle morosità anzi illustrate rientrano, quale strumento eccezionale di tutela del credito regionale alternativo all'escussione del debitore, nell'ambito delle competenze dell'Assessorato della Programmazione, che vi provvederà con proprie determinazioni rivolte alle Aziende di Credito delegate alla gestione di "Fondi" di rotazione istituiti per i finanziamenti di cui trattasi, sulla base di specifica istruttoria e parere delle stesse, acquisito altresì apposito parere dell'Assessorato competente nelle materie cui i Fondi afferiscono.

L'Assessore Barranu fa presente, inoltre, che l'Assessorato dell'Industria, con nota n. 1521 del 9.2.93, e l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con nota n. 1141 dell'1.3.93 e n. 3958 dell'8.3.93, hanno espresso in merito il proprio parere favorevole.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio,

D E L I B E R A

in conformità, stabilendo, altresì, che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R.A.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 22.8.1990, n. 40.

IL COORDINATORE GENERALE
Sergio Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonello Cabras